

## *Domande e Risposte*

### *Quale certificato di idoneità è necessario per tesserarsi in atletica leggera ?*

Le normative in vigore (DM del 18.02.1982 e DM del 28.02.1983) disciplinano in Italia l'idoneità alla attività sportiva agonistica e non agonistica. Per la FIDAL sono da considerare "agonisti" i tesserati nelle categorie ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores, amatori e masters. Sono invece considerati "non agonisti" i tesserati nella categoria esordienti.

Il Ministero della Salute, su indicazioni del CONI, della FMSI e delle Federazioni Sportive, ed a seguito del loro lavoro congiunto, ha aggiornato le tabelle per i vari sport, ed in particolare ha trasmesso una Circolare (del 29.10.2007) agli Assessorati di Sanità delle Regioni, (oltre che al CONI, che l'ha trasmessa alle Federazioni), riguardante l'età di inizio dell'agonismo nelle diverse discipline sportive.

Per l'atletica in particolare, l'età formale di inizio dell'agonismo è confermata, come in passato, a 12 anni ( e pertanto dalla categoria ragazzi). Nella tabella ministeriale è anche specificato che tale età (12 anni), è riferita all'anno "solare" ; ciò vuol dire che il requisito non è strettamente e/o assolutamente anagrafico.

Pertanto, tutti i nati gareggianti in un determinato anno come ragazzi, rientrano in tale definizione, anche se nati negli ultimi mesi dell'anno in questione, e che pertanto non hanno ancora compiuto anagraficamente i 12 anni.

Per gli agonisti è necessario il Certificato Medico Sportivo, per gli altri (Categoria Esordienti) è sufficiente il Certificato Medico

### *Quali medici sono autorizzati a rilasciare certificazioni di idoneità?*

Le indicazioni di massima sono contenute nella Circolare Min. Sanità 18.03.1996, n.500 su "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica ". In essa si precisa che: "In linea generale e di principio, la competenza per il giudizio di idoneità (o di non idoneità) e conseguente rilascio dei relativi certificati, nonché per l'eventuale ricorso alle commissioni di appello, è regionale, riferita quindi al luogo di residenza dell'atleta, e comunque non eccedente il territorio regionale. L'eccezione è ammessa solo nei casi in cui l'atleta ha domicilio precario diverso per motivate ragioni di tesseramento sportivo".

In linea di massima, le normative regionali prevedono che:

“ La certificazione per attività agonistica è rilasciata da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in:

- Aziende ASL od altre strutture pubbliche;
- Ambulatori privati autorizzati;
- Studi di Medicina dello Sport riconosciuti;

I Medici Specialisti, devono essere iscritti nell'apposito elenco regionale ed in possesso di codice identificativo regionale“. Tale codice identificativo va chiaramente riportato sulla certificazione.

### **E' valido per gareggiare in atletica un certificato di idoneità per altro sport simile?**

La visita di idoneità agonistica di molti sport è simile in termini di "accertamenti" a quella dell'atletica (nuoto, pallavolo, calcio, etc); ma, aldilà di quelli pratici, esistono aspetti formali legati al rispetto del dispositivo legislativo.

Infatti, per legge (DM 18.02.1982), la visita attesta la “ idoneità specifica” allo sport che si pratica, ed addirittura dovrebbe essere effettuata su richiesta formale del Presidente della Società Sportiva, e di conseguenza è riferita allo sport per cui è stata richiesta. Appare più semplice che un atleta, quando va a fare la visita di idoneità, si faccia rilasciare nello stesso momento anche un secondo e/o terzo certificato per lo sport alternativo che pratica o intende praticare. Il medico certificante, ove non ci siano differenti protocolli di visita, non avrebbe difficoltà a rilasciarlo, salvo che non esistano particolari controindicazioni per uno sport, più che per un altro, pur a parità di visita ed accertamenti medici. Esistono infatti alcune patologie, ad esempio neurologiche, che, pur non presentando rischi se praticati su terraferma, potrebbero controindicare l'idoneità alla pratica sportiva in ambiente acquatico; o viceversa, problematiche articolari che pur sconsigliando lo sport su terreno, non presentano controindicazioni in acqua. Lo stesso tipo di visita di idoneità, potrebbe permettere l'atletica, ma non il nuoto o viceversa. Similmente alcune patologie (ad esempio oculari), pur con visita ed accertamenti equivalenti, consentono uno sport individuale (atletica), ma non uno di contatto (calcio etc), ove le conseguenze per l'apparato visivo in caso di contatto fortuito, potrebbero essere molto serie.

Alla fine, sempre e soltanto il medico certificante può attestare la idoneità, ovvero la non controindicazione per una o più discipline. Il dispositivo legislativo della idoneità “sport-specifica” è invalicabile e per legge vale soltanto la discrezionalità del medico che sottoscrive il o i diversi certificati di idoneità per uno o per differenti sport.

Consiglio pratico: un atleta, quando si sottopone a visita, può richiedere ed ottenere, sempre che il medico lo ritenga possibile (cioè in assenza di controindicazioni), multipla certificazione cartacea di idoneità per i diversi sport praticati.

## **Esiste l'ESONERO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICA PER I BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI ?**

No, per l'iscrizione e la frequentazione dei corsi, anche solo per il periodo di prova è necessario un certificato medico sportivo, si veda per i dettagli la seguente news dello studio Movida.



**MOVIDA SRL**  
Via SAN G. BOSCO 56/A 10015 IVREA (TO)  
TEL: 0125.633211 MAIL: info@movidastudio.it

www.movidastudio.it  
www.tuttoanonprofit.com  
f t G+ in v w

Gentili clienti,

il Decreto interministeriale dello scorso 28 febbraio 2018 emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per lo Sport ha stabilito, nel suo unico articolo 1, che “Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.

Ora, premesso che:

- secondo l'art. 117 della Costituzione le materie di salute ed ordinamento sportivo sono di legislazione concorrente, e pertanto "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”;
- sempre l'art. 117 prevede che “la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva salvo delega alle Regioni; la potestà

regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia” (e quindi anche in quelle di competenza legislativa concorrente;

- il Decreto Ministeriale quale atto di espressione regolamentare, in ragione dei principi di gerarchia delle fonti e dei principi di ripartizione delle competenze, non appare idoneo a superare e/o modificare previsioni legislative di matrice Regionale;

- la previsione ministeriale in questione, in quanto atto di fonte secondaria, potrebbe a nostro avviso anche essere disapplicata da un eventuale Giudice in caso di contenzioso;

- se un bambino in età prescolare dovesse accusare un malore in occasione di un'attività somministrata direttamente da un'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, come potrebbe l'Ente (ed il suo Presidente/rappresentante legale) affrontare le connesse responsabilità civili e penali dopo aver erogato un'attività sportiva (e come tale potenzialmente lesiva della salute del destinatario) senza aver preventivamente verificato l'idoneità del destinatario a praticarla senza che ciò potesse rappresentare per lui una lesione del suo diritto (indisponibile) alla salute?

Alla luce di tali considerazioni, pur manifestando il massimo rispetto Istituzionale per questo Decreto, atto che è e rimane importante, ma proprio stante il dettato del Decreto in questione, si ritiene che, anche per ragioni di cautela, responsabilità (personale e dell'Ente) e prudenza, detta previsione non sia sufficiente a far venire meno l'obbligo o almeno la opportunità di certificazione medica per i partecipanti alle Vostre attività sportive dilettantistiche di età compresa tra 0 e 6 anni.

Naturalmente è possibile e auspicabile che nelle prossime settimane giungano novità normative e per questo continueremo a monitorare costantemente la questione.

Marzo 2018

<https://www.tuttononprofit.com/2018/03/certificato-medico-per-attivita-sportiva-esonero-bambini-0-6-anni-anche-per-associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche.html>